

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1080

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ICARDI, PARISI Vittorio e GIOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993

Interventi in favore delle famiglie e delle attività economiche
di Acqui Terme, colpite dalla grandinata del 19 giugno 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Le eccezionali avversità atmosferiche che si sono abbattute nel periodo ottobre 1991 - luglio 1992 in alcune zone del Paese e che hanno determinato provvedimenti di legge in favore delle popolazioni e delle attività colpite, hanno interessato anche con particolare intensità e violenza, il 19 giugno 1992, la zona di Acqui Terme.

Negozi allagati, case scoperchiate, vigneti e frutteti distrutti, alberi abbattuti nel breve lasso di poche ore dalla caduta di una quantità straordinaria di grandine che ha superato il metro nelle vie principali della città.

Non si capisce perchè tale episodio non sia stato compreso nei provvedimenti del

Governo che, pure, hanno accolto successive estensioni dei benefici ad altre zone colpite dalle stesse avversità atmosferiche.

Non mancherà certo la possibilità allo Stato di accertare e di raccogliere la documentazione necessaria a giustificare tale provvedimento.

Per queste ragioni e in rispetto al principio di equità di trattamento dello Stato nei confronti di tutti i cittadini che si sono trovati nelle stesse condizioni di disagio, presentiamo il disegno di legge con l'augurio che, sia pure nella modestia dell'entità della cifra stanziata, possa dare un piccolo sostegno a quelle famiglie e a quelle aziende acquesi colpite duramente nei loro beni e nelle loro attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge prevede interventi volti a fronteggiare i danni derivati dalla eccezionale grandinata verificatasi ad Acqui Terme il 19 giugno 1992.

Art. 2.

1. A favore delle famiglie, aziende artigianali, agricole, commerciali, industriali, enti pubblici e privati di Acqui Terme danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1 si applicano le provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le integrazioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. Hanno diritto ad usufruire degli interventi di cui alla presente legge gli enti e le aziende, singole o associate, che abbiano subito danni alle strutture, alle scorte vive o morte, alle produzioni in atto in misura non inferiore al 35 per cento della produzione globale annua.

Art. 4.

1. È demandata al comune di Acqui Terme la definizione delle modalità di accertamento dei danni di cui all'articolo 3 nonché di indennizzo ai soggetti interessati sulla base degli stanziamenti integrativi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

1. Il sindaco di Acqui Terme entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, attua quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 6.

1. Per l'attuazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è assegnato al comune di Acqui Terme un contributo di lire 500 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.